**IL CASO**

Un tizio partecipa ad un concordo presso un ente pubblico per l’assunzione mediante contratto di formazione e lavoro. Non lo vince e non viene assunto; entra però in graduatoria, valida ed efficace per legge per i 18 mesi successivi.

Successivamente lo stesso ente pubblico , prima della scadenza dei 18 mesi, indice un altro concorso per assumere personale , senza quindi attingere dalla graduatoria del concorso precedente.

***Tizio, primo dei non assunti in graduatoria ha un diritto soggettivo ad essere assunto per il fatto che la graduatoria è ancora efficace ex lege (ultrattività della graduatoria)?***

**No, secondo la Sesta Sezione del Consiglio di Stato .**

Nella sentenza del 22 maggio 2017 si è affermato che "L’ultrattività ex lege delle graduatorie concorsuali non si traduce in un corrispondente obbligo di scorrimento delle graduatorie approvate ed ancora valide, né, di conseguenza, in un diritto soggettivo in capo ai soggetti ritenuti idonei (cfr., Cons. Stato, sez. IV, 14 febbraio 2008, n.509). La copertura dei posti resisi successivamente disponibili, nonché le relative modalità di provvista del personale sono strumentali all’organizzazione pubblicistica dell’apparato burocratico in funzione del perseguimento dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa. L’opzione fra scorrimento della graduatoria valida e nuova procedura concorsuale suppone infatti la determinazione della modalità di copertura dei posti che meglio persegua gli interessi pubblici presidiati dall’art. 97 cost. Sicché, lungi dall’essere potestà vincolata, il relativo apprezzamento è espressione di valutazione discrezionalità (cfr., Cons. Stato., sez.VI, 29 novembre 2006, n.6985; Id. sez. V, 10 gennaio 2007 n.53), ex se ostativa all’individuazione di un diritto soggettivo allo scorrimento su cui l’appellante fonda il motivo d’appello."

***Quindi la posizione giuridica di Tizio è quella dell’interesse legittimo, che trova protezione soltanto in occasione della sua coincidenza con la protezione dell’interesse pubblico. Quindi soltanto se non fosse stato effettivamente necessario indire il concorso e l’ente pubblico avesse potuto senza alcun pregiudizio di efficienza e di buona amministrazione attingere alla graduatoria, Tizio potrebbe impugnare il provvedimento dell’ente.***